Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 maggio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . Pag. 1926

LEGGI E DECRETI

1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 360.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia di Santa Maria Maddalena Penitente, in comune di Scurelle (Trento) Pag. 1926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 361.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, in Savona Pag. 1926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 362.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. Maria Vergine dell'Arco, in contrada Bovetto del comune di Reggio Calabria Pag. 1926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 363.
Erezione in ente morale dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. Pag. 1926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 364.
Approvazione di una modifica allo statuto organico dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri » Pag. 1927

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 365.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « æque principaliter » della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Cotorniano e Selva del comune di Casole d'Elsa (Siena), con la parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in Frosini del comune di Chiusdino (Siena) . . . Pag. 1927

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.
Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1953-1954. Pag. 1927

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1953.
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a mantenere in servizio un contingente numerico di salariati temporanei durante l'esercizio finanziario 1952-53 . Pag. 1927

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1953.
Determinazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di San Raffaele Cimena della provincia di Torino . . . . . Pag. 1928

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo . . . . Pag. 1928

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa . . . . . . Pag. 1928

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara . Pag. 1928

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1953.
Concessione di sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali. Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1953.
Variazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1952-53, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » . . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1953.
Autorizzazione dello svincolo del fondo di garanzia costituito da un fabbricato sito in Roma di proprietà della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti. Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1953.
Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi. Pag. 1932

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 29 aprile 1953.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Udine. Pag. 1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 Pag. 1934

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « La ricostruzione », con sede in Roma . . . Pag. 1934

Ministero del tesoro:
167ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano » Pag. 1934
Diffida di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959) Pag. 1934
Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 1934

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione . Pag. 1934

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1951 Pag. 1935

Ministero della difesa-Esercito: Concorso per esami e per titoli, a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo B dei capitecnici chimici). Pag. 1935

Ministero della difesa-Aeronautica:
Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1952-53 Pag. 1939
Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953 Pag. 1940
Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953 Pag. 1940
Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953 Pag. 1940

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Oggi 15 maggio 1953, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Ahmed Mohamed Farrag Tayeh, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Egitto.

(2422)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 360.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia di Santa Maria Maddalena Penitente, in comune di Scurelle (Trento).

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 22 marzo 1929, integrato con postilla 1° settembre 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia di Santa Maria Maddalena Penitente, in comune di Scurelle (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 51. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 361.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, in Savona.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù in Savona, e la stessa Casa religiosa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore, consistente in immobili situati in Savona e valutati L. 1.050.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 52. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 362.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. Maria Vergine dell'Arco, in contrada Bovetto del comune di Reggio Calabria.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 28 marzo 1948, integrato con successivi 20 maggio 1952 e 14 agosto 1952, relativo all'erezione della parrocchia della B. Maria Vergine dell'Arco, in contrada Bovetto del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 55. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 363.

Erezione in ente morale dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro Guardasigilli, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 61. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 364.

Approvazione di una modifica allo statuto organico dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ».

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvata una modifica allo statuto organico dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 78. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 365.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « æque principaliter » della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Cotorniano e Selva del comune di Casole d'Elsa (Siena), con la parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in Frosini del comune di Chiusdino (Siena).

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Volterra in data 28 maggio 1952, relativo all'unione « æque principaliter » della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Cotorniano e Selva del comune di Casole d'Elsa (Siena), con la parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in Frosini del comune di Chiusdino (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 62. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1953-1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, numero 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1953-1954;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1953-1954, i signori:

prof. Ranzi dott. Silvio, docente di zoologia all'Università di Milano;

prof. Gola dott. Giuseppe, docente di botanica, preside della Facoltà di agraria dell'Università di Padova;

Moser dott. Luciano, ispettore superiore del Corpo forestale, capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Milano;

prof. Nangeroni dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del Sacro Cuore di Milano, esperto;

Fiachetti ing. dott. Mario, capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Beneo ing. Enzo, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore dell'Ufficio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Cappabianca dott. Vincenzo, rappresentante del Commissariato per il turismo;

Bertarelli dott. Guido, consigliere del G.A.I., rappresentante del Club Alpino Italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, presidente del T.C.I., rappresentante del Touring Club Italiano;

Albertini dott. Remo, presidente della Giunta provinciale di Trento;

Erkert avv. dott. Karl, Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

Melazzini rag. Michele, preside dell'Amministrazione provinciale di Sondrio;

Citroni dott. Emilio, ispettore del Corpo forestale, amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1953
Registro n. 3, foglio n. 238

(2410)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1953.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a mantenere in servizio un contingente numerico di salariati temporanei durante l'esercizio finanziario 1952-1953.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici si rende necessaria, anche durante l'esercizio finanziario 1952-1953, l'opera di numero 2482 (duemilaquattrocentottantadue) unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1952-1953, n. 2482 salariati temporanei, dei quali n. 240 che possono essere classificati alla prima categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1953
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 333

(2424)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1953.

Determinazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di San Raffaele Cimena della provincia di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nel comune di San Raffaele Cimena, della provincia di Torino, il costo dell'alimentazione risulta particolarmente elevato;

Che detto Comune risulta collegato con il rispettivo Capoluogo di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, e che può quindi considerarsi formante con il proprio Capoluogo, dal quale non dista più di 30 chilometri, un unico centro economico;

Che pertanto si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nel comune di San Raffaele Cimena, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, è fissata nella misura del 110 % a decorrere dal 1° luglio 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1953
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 102. — GRIMALDI

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale del 13 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Viterbo n. 136 in data 5 gennaio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Dall'Ara Giordano, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Giuliarelli Arsiero della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dall'Ara Giordano è sostituito con il sig. Giuliarelli Arsiero, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2361)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa n. 3822 in data 18 febbraio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Bufardeci Antonino, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale dei commercianti) in quanto deceduto, con il sig. Bozzanga Adolfo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bufardeci Antonino è sostituito con il signor Bozzanga Adolfo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2360)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 5212 in data 7 marzo 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Masnata Ernesto, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto destinato ad altro incarico, con il geom. Lalli Oscar dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Masnata Ernesto è sostituito con il geometra Lalli Oscar, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2363)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1953.
Concessione di sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3, della legge 29 aprile 1949, numero 264, ai lavoratori dei Comuni e delle categorie professionali rispettivamente indicate nella allegata tabella, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi stessi nella categoria degli eccezionali con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo famiglia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA ALLEGATA.

Provincia di Agrigento (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Favara, Licata, Canicattì, Casteltermini, Aragona.

Provincia di Alessandria (categorie industria e manovalanza generica).
comuni di Ovada, Casale Monferrato, Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Acqui, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Gavi Ligure, Ozzano Monferrato.

Provincia di Ancona (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Montemarciano, Sassoferrato, Senigallia, Arcevia, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Serra San Quirico.

Provincia di L'Aquila (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di L'Aquila, Acciano, Avezzano, Balsorano, Cagnano Amiterno, Canistro, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collelongo, Introdacqua, Fagnano Alto, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, San Demetrio, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Sulmona, Tagliacozzo, Villalago.

Provincia di Arezzo (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Civitella della Chiana, Castel San Niccolò, Cortona, Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno.

Provincia di Bari (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Bari, Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Gioia del Colle, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Putignano, Terlizzi, Trani.

Provincia di Bari (categoria commercio).
comuni di Bari, Molfetta.

Provincia di Belluno (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Belluno, Feltre, Arsiè Sedico, Quero, Santa Giustina.

Provincia di Bologna (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Bazzano, Budrio, Castelmaggiore, Castel di Serravalle, Castel San Pietro, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Gaggia Montano, Marzabotto, Minerbio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Pianoro, San Giovanni in Persiceto, Castel Rio, Monghidoro, Monterenzio, Sasso Marconi, Savigno.

Provincia di Bologna (categoria commercio).
comune di Bologna.

Provincia di Brindisi (categoria industria e manovalanza generica):
comune di Fasano.

Provincia di Campobasso (categorie industria e manovalanza generica).
comuni di Campobasso, Termoli, Larino, Isernia, Agnone, Riccia, Boiano.

Provincia di Caserta (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Aversa, Bellona, Capua, Caiazzo, Calvi Risorta, Capodrise, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Caserta, Cervino, Cesa, Conca Campania, Curti, Francolise, Galluccio, Grazzanise, Giano Vetusto, Griciniano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Piedimonte di Alife, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Presenzano, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Sant'Arpino, San Cipriano d'Aversa, San Felice a

Cancello, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, San Nicola la Strada, San Polito Sannitico, San Tammaro, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Vaiarano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio, Camigliano, Casapulla, Castello d'Alife, Letino, Pastorano, San Gregorio d'Alife, San Pietro Infine, Villa di Briano.

Provincia di Catanzaro (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Serrastretta, San Nicola dell'Alto, Sant'Andrea Jonio, Rombiolo, Ricadi, Nicotera, Maida, Guardavalle, Girifalco, Francavilla Angitola, Filadelfia, Cicala, Carlopoli, Cotronei, Cutri, Strongoli, Soverato.

Provincia di Chieti (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Altino, Atessa, Borrello, Buonanotte, Casalincontrada, Casoli, Castelfrentano, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Fara San Martino, Francavilla a Mare, Gamberale, Lama dei Peligni, Lanciano, Monteferrante, Montelapiano, Palmoli, Quadri, Ripateatina, Roccamontepiano, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni, Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Vito Chietino, Torricella Peligna, Burchianico, Casalbordino, Celenza sul Trigno, Fossacesia, Gissi, Guardiagrele, Orsogna, Ortona a Mare, Torino di Sangro, Villamagna, Vasto, Frisa, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Treglio.

Provincia di Cosenza (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Acquapesa, Acri, Amantea, Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bisignano, Carpanzano, Casole Bruzio, Cassano Jonio, Castiglione Cosentino, Castrovillari, Celico, Cetraro, Corigliano Calabro, Cosenza, Grimaldi, Grisolia, Lappone, Luzzi, Marzi, Montalto Uffugo, Orsomarso, Paola, Pedace, Rende, Rogliano, Rossano, Rovito, San Basile, San Donato Ninea, San Giovanni in Fiore, San Lucido, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scalea, Scigliano, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Vervicaro.

Provincia di Cuneo (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Cuneo, Mondovi, Savigliano, Alba, Brà, Fossano, Saluzzo, Garessio, Paesana, Boves, Caraglio, Racconigi, Monticello Alba, Borgo San Dalmazzo, Barge, Ceva, Bagnolo Piemonte, Entracque, Morapaglia, Dronero, Ormea, Rossana, Roccaione, Busca, Cherasco, Roccaforte Mondovi, Dogliani, Carrù.

Provincia di Foggia (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Apricena, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Cerignola, Foggia, Lucera, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte Sant'Angelo, Ortanova, Rodi Garganico, Roseto Valfortore.

Provincia di Forlì (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Predappio, Santa Sofia, Cattolica, Dovadola, Modigliana, Rocca San Casciano, Meldola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Misano Adriatico, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, Riccione, Bertinoro, San Giovanni Marignano, Castrocaro, San Mauro Pascoli, Civitella di Romagna, Cesenatico, Mondaino, Sant'Arcangelo di Romagna, Cesena, Sogliano Rubicone, Roncofreddo, Rimini.

Provincia di Forlì (categoria commercio):

comuni di Sogliano Rubicone, Cesena, Sant'Arcangelo, Mondaino, Cesenatico, San Mauro Pascoli, San Giovanni Marignano, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, Forlimpopoli, Forlì.

Provincia di Genova (categoria industria e manovalanza generica)

comune di Genova.

Provincia di Latina (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Formia, Minturno Scauri, Priverno, Sezze, Sonnino, Roccagorga, Cisterna, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Norma, Latina, Gaeta, Terracina.

Provincia di Macerata (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Civitanova Marche, Fiuminata, Potenza Picena, Sarnano, Sefro, Urbisaglia.

Provincia di Massa Carrara (categorie industria e manovalanza generica):

comune di Licciana Nardi.

Provincia di Modena (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Concordia, Finale Emilia, Formigine, Guiglia, Maranello, Mirandola, Modena, Montefiorino, Nonantola, Pavullo, Polinago, San Felice, San Possidonio, Sassuolo, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Zocca.

Provincia di Napoli (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Bacoli, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casola, Castel Cisterna, Crispano, Giuliano, Lacco Ameno, Mariglianella, Marigliano, Molito, Mugnano, Palma Campania, Roccarainola, Sant'Anastasia, San Gennaro Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, San Vitaliano, Serrara Fontana, Tufino, Vico Equense, Villaricca.

Provincia di Padova (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Barbona, Camposampiero, Carceri, Casale Serugo, Castelbaldo, Grantorto, Maserà, Masi, Polverara, Monte San Nicolò, Ponso, Sant'Elena d'Este, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, Terrassa Padovana, Vighizzolo d'Este, Vo' Euganeo.

Provincia di Parma (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Salsomaggiore, Busseto, Collecchio, Sala Baganza, Felino, Calestano, Fontanellato, San Secondo Parmense, Vigatto, Sorbolo, Soragna, Montechiarugolo.

Provincia di Pesaro (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Barchi, Cagli, Fano, Fermignano, Fossombrone, Mercatino Conca, Montebaroccio, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Novafeltria, Peglio, Pergola, Pesaro, Pietrarubbia, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Urbania, Urbino.

Provincia di Pescara (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Bussi, Cagnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescara, Pianella, Popoli, Roccamorice, San Valentino, Tocco Casauria, Abbateggio, Alanno, Bolognano, Loreto Aprutino, Penne, Pescosansonesco, Spoltore, Torre dei Passeri.

Provincia di Pistoia (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Pistoia, Uzzano, Pescia, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese, Ponte Buggianese.

Provincia di Potenza (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Acerenza, Atella, Avigliano, Genzano di Lucania, Latronico, Lauria, Lavello, Muro Lucano, Palazzo San Gervasio, Rionero in Vulture, Ripacandida, Senise.

Provincia di Ravenna (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Massalombarda, Conselice, Riolo Bagni, Cotignola, Cervia, Faenza, Lugo, Solarolo.

Provincia di Reggio Calabria (categorie industria e manovalanza generica).

comuni di Africo, Ardore Superiore, Benestare, Bianco, Bagnara Calabra, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Campo Calabro, Canolo, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Gerace Superiore, Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica Marina, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borello, Locri, Mammola, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palmi, Platì, Polistena, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Rosarno, Sant'Eufemia Aspromonte, San Giorgio Morgeto, San Luca, Scilla, Siderno, Taurianova, Villa San Giovanni.

Provincia di Reggio Emilia (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Reggio Emilia, Scandiano, Bibbiano, Cavriago, Cadelbosco Sopra, Rubiera, Quattro Castella, Correggio, Castelnuovo Sotto, San Martino in Rio, Montecchio, Casalgrande, Guastalla, Novellara, Sant'Ilario, San Polo d'Enza, Castellarano, Brescello.

Provincia di Teramo, (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Atri, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Teramo.

Provincia di Torino (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Bairo Torre, Baldissero Canavese, Banchette, Borgaro Torinese, Ciconio, Collegno, Cuceglio, Germagnano, Giaveno, Lusernetta, Lusigliè, Montalenghe, Orbassano, Ozegna, Ribordone, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Sperone, Torino, Valperga, Vauda di Front, Vialfrè.

Provincia di Trento (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Rovereto, Trento, Mori, Pergine, Cembra, Riva.

Provincia di Treviso (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Castelfranco Veneto, Arcade, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Farra di Soligo, Loria, Morgano, Moriago, Povegliano, Susegana, Vittorio Veneto.

Provincia di Trapani (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Trapani, Marsala, Alcamo, Mazzara del Vallo, Castelvetrano, Compobello di Mazzara, Salemi, Paceco, Pantelleria, Savignana.

Provincia di Salerno (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Acerno, Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Angri, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Castellabate, Castel San Giorgio, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Eboli, Fisciano, Vietri sul Mare, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Olevano sul Tusciano, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano, Rocca Piemonte, Salerno.

Provincia di Varese (categorie industria e manovalanza generica)

comune di Cassano Magnago.

Provincia di Venezia (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Venezia, Cavarzere, Chioggia, Mira, San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria, Salzano, Martellago, Scorzè, Campolongo Maggiore, Camponogara, Campagna Lupia, Dolo, Mirano, San Donà di Piave, Ceggia, Musile di Piave, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Portogruaro, Potrogruaro, Iesolo, Spinea.

Provincia di Vercelli (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Vercelli, Biella, Borgosesia, Varallo, Pray.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2443)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1953.

Variazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1952-53, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto Ministeriale del 30 marzo 1952, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del « Fondo addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1952-1953;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione predetto in relazione all'andamento delle spese accertate nel corso dell'esercizio;

Decreta:

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1952-53 del « Fondo addestramento professionale lavoratori » sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in aumento:

Capitolo 3: Contributi in favore di Enti ed Istituti, aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, articolo 3, lettera *d*) . . .	L.	300.000.000
Capitolo 4: Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	»	50.000.000
Totale aumenti . .	L.	350.000.000

in diminuzione:

Capitolo 1: Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati: *a*) spese per il trattamento economico degli allievi, per il pagamento del personale istruttore dei corsi, per l'acquisto del materiale didattico e di consumo, per acquisto di attrezzature ed utensileria e per l'organizzazione dei corsi .	L.	100.000.000
Capitolo 8: Fondo di riserva per nuove o maggiori spese	»	250.000.000
Totale diminuzioni . . .	L.	350.000.000

Roma, addì 12 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1953.

Autorizzazione dello svincolo del fondo di garanzia costituito da un fabbricato sito in Roma di proprietà della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 18 giugno 1931, n. 856;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni 26 luglio 1935, con il quale si sottopone al vincolo di cui ai sopra menzionati provvedimenti il palazzo sito in Roma, via Toscana n. 5 e via Abruzzi n. 7, distinto in catasto, mappa rione III, col n. 617, di proprietà della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti, per garantire, fino alla somma di L. 1.075.650 (un milione e settantacinquemilaseicentocinquanta) tutte le obbligazioni derivanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla stessa Confederazione fascista e dalle organizzazioni da essa dipendenti;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, con il quale si provvede alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1948, con il quale è stata svincolata la parte del fondo di garanzia costituita da titoli;

Considerata la necessità di svincolare anche la parte del fondo di garanzia costituita dal sopra descritto immobile;

Vista la richiesta del capo dell'Ufficio stralcio della liquidazione della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti, diretta ad ottenere tale svincolo;

Decreta:

1. E' autorizzato lo svincolo del fondo di garanzia costituito dal fabbricato sito in Roma, via Toscana n. 5 e via Abruzzi n. 7, distinto al catasto mappa rione III con il n. 617, di proprietà della cessata Confederazione dei professionisti e degli artisti.

2. Conseguentemente è autorizzata la cancellazione della trascrizione fatta nella Conservatoria di Roma il 21 agosto 1935, n. di form. 12924, reg. generale n. 22.866, in forza del decreto del Ministro per le corporazioni in data 26 luglio 1935, che sottoponeva al vincolo di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 1 lettera c) della legge 18 giugno 1931, n. 856 l'infradescritto immobile per garantire fino a L. 1.075.650 le obbligazioni derivanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Confederazione e dalle organizzazioni dipendenti.

Roma, addì 15 maggio 1953

p. *Il Ministro*: BERSANI

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1953.

Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1950;
Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso il rilascio dell'autorizzazione provvisoria al trasporto di merci in conto di terzi, revocabile in qualsiasi momento, per autocarro di portata non superiore ai 25 quintali.

Il limite di portata di 15 quintali, previsto nelle norme del decreto Ministeriale 8 giugno 1949, è elevato a 25 quintali.

Art. 2.

E' ammesso il rilascio dell'autorizzazione provvisoria al trasporto di cose in conto di terzi, revocabile in qualsiasi momento, per autocarro frigorifero, per autocarro refrigerante e per autocarro con carrozzeria dotata di speciale attrezzatura permanente destinato esclusivamente al trasporto particolare di determinate cose, aventi le caratteristiche tecniche stabilite dal Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le autorizzazioni previste nel presente articolo sono rilasciate esclusivamente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

A modificazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949, non è ammesso il rilascio di nuova autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi:

a) per autocarro di portata superiore ai quintali 25 non avente le caratteristiche tecniche previste nell'art. 2 del presente decreto, in sostituzione di autorizzazione accordata, a norma del medesimo art. 2;

b) per autocarro di portata superiore ai quintali 25 non avente l'attrezzatura permanente per trasporti speciali, in sostituzione di autorizzazione accordata a norma del n. 4 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 2 agosto 1952;

c) per la durata di un anno dalla data dell'autorizzazione accordata ai sensi dell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949 e con l'osservanza delle norme prescritte in istruzioni ministeriali, quando trattisi di autocarro avente una portata superiore a quella dell'autocarro da sostituire.

Art. 4.

Nel caso di vendita di autocarro, non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi a favore dell'acquirente, per la durata di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione al venditore, quando quest'ultimo ha conseguito l'autorizzazione, per l'autocarro venduto, ai sensi del citato art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949 oppure del decreto Ministeriale 2 agosto 1952.

Il rilascio in ogni Provincia di autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, a norma dello stesso art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949 può altresì, con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, essere sospeso o subire limitazioni nel numero delle autorizzazioni rilasciabili quando trattisi di autocarri trasferiti da altra Provincia. Analogo disciplinamento può essere adottato nel caso di trasferimento di residenza di autocarro autorizzato in altra Provincia.

Il rilascio dell'autorizzazione, a norma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949, a favore dell'acquirente dell'autocarro non è ammesso quando l'acquirente risieda in un Comune diverso da quello di residenza del venditore e questi abbia conseguito per l'autocarro venduto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del decreto Ministeriale 2 agosto 1952.

Art. 5.

Oltre i casi d'inidoneità tecnica, morale e finanziaria, la autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi è revocata:

a) per esigenze di traffico che giustifichino la riduzione nel numero delle autorizzazioni rilasciate nella Provincia;

b) per autoveicolo frigorifero, refrigerante e per autocarro destinato a trasporti particolari, se l'autoveicolo perda le caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 del presente decreto;

c) per autoveicolo con attrezzatura permanente per trasporti speciali, se l'autoveicolo, a seguito di trasformazioni, perda le caratteristiche di cui all'art. 3, n. 4, del decreto Ministeriale 2 agosto 1952, e per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

d) per trasferimento in altro Comune della residenza del titolare dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1, del decreto Ministeriale 2 agosto 1952.

Art. 6.

Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per rimorchio destinato ad essere trainato da veicolo-trattore di portata non superiore ai 25 quintali o da autoveicolo munito di licenza al trasporto di cose proprie.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi può essere rilasciata per la durata massima di nove anni ed è rinnovabile.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale del 26 maggio 1950 è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(2447)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 29 aprile 1953.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla istituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali per le carni (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Udine 25 luglio 1945, emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del sig. Attilio Migliorini;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni, delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 19 settembre 1947, relativo alla costituzione del fondo unico previsto dall'art. 2 del richiamato decreto Ministeriale 21 marzo 1946;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 25 ottobre 1948 ha rimesso per l'approvazione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Udine;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 24 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine n. 11 dell'8 agosto 1951, e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione e richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	3.667.542 —
Debitori	»	3.453.100,66
Immobilizzi	»	933.935 —
Interessi	»	42.832,90
	L.	8.097.410,56

Passivo liquidato

Creditori	L.	3.679.177,70
Passività d'esercizio:		
a) spese di personale	»	1.420.073,70
b) spese generali	»	997.527,16
Totale	L.	6.096.778,56
Avanzo	»	2.000.632 —
	L.	8.097.410,56

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Udine è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 30 giugno 1948 del Co.Pro.Ma. di Udine deliberato dal commissario liquidatore con un saldo attivo di L. 2.000.632.

Art. 3.

Il saldo indicato al precedente articolo affluisce, a cura del commissario liquidatore al fondo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 ed al decreto Ministeriale 19 settembre 1947.

Art. 4.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Udine saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 29 aprile 1953

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1953, registro n. 16 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roma, di un mutuo di L. 9.559.221.739, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1952.

(2475)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « La ricostruzione », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1953, i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della Società cooperativa « La ricostruzione », con sede in Roma, sono stati prorogati al 30 settembre 1953.

(2352)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

167ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 15 giugno 1953, alle ore 10, in Roma, via Goito, 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 167ª estrazione, in conformità del piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli, di numero di sette serie delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1953

(2417) *Il direttore generale*: SALIMEI

Diffida di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 37.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Numero del titolo provvisorio: 277030, serie A. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Venezia. — Persona che ha denunziato il titolo: Cassa di risparmio di Venezia (sede di Venezia). — Capitale nominale: L. 5000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2088)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	626,25
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	627 —
» Milano	624,91	627,75
» Napoli	624,85	625,50
» Palermo	624,89	627,31
» Roma	624,89	628 —
» Torino	624,90	626 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	626,50

Media dei titoli del 21 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,825
Id. 3,50 % 1902	61,70
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	79,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,20
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit 624,90
1 dollaro canadese . . . . . . » 627,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)		142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione

Il dott. Giovanni Vanzaghi di Ottorino, nato a Torino il 30 aprile 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in radiologia conseguito presso la Università di Torino nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(2320)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 20 ottobre 1952, n. 30507, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza, è costituita come appresso:

Presidente:

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto ff.

Componenti:

Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Trettenero prof. dott. Mario, docente in ostetricia;
Maggi dott. Gino, libero esercente specializzato in ostetricia;
Scaramuzza Neri Gina, ostetrica condotta.

Segretario:

Di Noia dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2383)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli, a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo B dei capitecnici chimici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del Servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Vista la nota n. 31501/12106 del 26 giugno 1952, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'autorizzazione e mettere a pubblico concorso undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°);

Visto l'art. 13 della legge 5 giugno 1951 n. 376;

Considerato che, alla data (24 giugno 1951) di entrata in vigore della predetta legge, i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo dei capitecnici chimici nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare erano ventinove;

Considerato che gli impiegati non di ruolo inquadrati, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 376, con decorrenza 24 giugno 1951, nel ruolo di cui sopra, sono stati uno, e, pertanto, essi hanno trovato capienza utile nella aliquota di un terzo dei predetti ventinove posti disponibili alla stessa data, senza costituire soprannumero;

Considerato che nessuna promozione al grado 9° del predetto ruolo è stata effettuata in soprannumero ai sensi del settimo comma del ripetuto art. 13 della legge n. 376;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, non si verifica nella specie la necessità di tenere posti scoperti nel grado iniziale del ruolo dei capotecnici chimici nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare ai sensi dell'ultimo comma del più volte citato art. 13 della legge n. 376, e che, pertanto, tutti i posti attualmente disponibili nel grado iniziale del ruolo in parola possono essere messi a pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*) dei capitecnici chimici).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 40.

Detto limite massimo di età è elevato fino al compimento del 45° anno:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati;

5) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale;

6) i candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi dello stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito al concorrente di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine soprafissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione dei titoli di studio originali.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di perito chimico, conferito da istituto industriale oppure da ex sezioni industriali e di fisico-matematica degli istituti tecnici o titoli di studi chimici superiori.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 40, o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se i concorrenti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 27.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico, a far parte del quale sarà invitato una sanitario delegato dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

10. Documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o indutsria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica.

11. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli dovrà indicare il numero e la data del rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei dipendenti del Ministero difesa-Esercito, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari o militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione

razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27);

q) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, l'attestazione (su carta da bollo da L. 24) rilasciata dal competente capo ufficio.

I certificati di cittadinana italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza), nel qual caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizio civile) e il certificato di dipendente dell'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento di diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi insieme con i documenti dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno luogo gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quella pratica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nella prova scritta e in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella pratica, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria o con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

I vincitori del concorso che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1953
Registro n. 14 Esercito, foglio n. 352. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

I. — *Prova scritta*

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. Moderne teorie sulla struttura della materia;

Idrogeno, azoto, ossigeno. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti

Litio, sodio, potassio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti.

Magnesio, calcio, stronzio, bario. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti;

Zinco, rame, argento, mercurio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti e leghe più importanti;

Piombo, alluminio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione, sui composti e leghe più importanti;

Carbonio, sicilio, titanio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti;

Fosforo, arsenio, antimonio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti;

Zolfo. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti;

Fluoro, cloro, iodio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e sui composti più importanti;

Ferro, cromo, nichel, manganese. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione, sui composti e leghe più importanti;

Grande industria degli acidi e delle basi inorganici. Procedimenti di fabbricazione;

Idrocarburi. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti;

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti;

Olii e grassi, saponi, glicerina. Nozioni sulle caratteristiche, proprietà; preparazione industriale, utilizzazione;

Fenoli e naftoli. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti;

Idrati di carbonio. Nozioni sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla preparazione e cenni sui derivati più importanti;

Nozioni sulle resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica;

Nozioni sugli esplosivi, sugli aggressivi chimici di guerra e sulle sostanze nebbiogene.

II. — *Prova pratica*

Analisi qualitativa di una miscela inorganica, contenente al massimo tre acidi e tre basi, con relazione scritta.

III. — *Prova orale*

1. Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti facenti parte del programma della prova scritta.

2. Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base del seguente programma:

a) Matematica:

le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali;

misure e proporzioni;

calcolo letterale ed algebrico: polinomi, sistemi di equazioni di primo grado, equazioni di secondo grado, logaritmi, ed operazioni relative;

geometria piana rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenze; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudini;

geometria solida: angoli diedri e polidiedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi;

trigonometria rettilinea; linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso;

risoluzione dei triangoli.

b) Fisica ed elettricità, proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi:

peso specifico e densità;

idrostatica generalità principio di Pascal Torchio idraulico;

pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi;

principio di Archimede peso specifico, densimetri vasi comunicanti livello, pozzi artesiani, sifoni;

aerostatica peso e densità dei gas pressione atmosferica barometri leggi di Boyle e Mariotte Manometri Macchine pneumatiche pompe aerostati;

acustica, cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono Eco e risonanza Carattere definitivo dei suoni;

ottica luce e sua propagazione Velocità della luce riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti Microscopi Prismi Canocchiali Telescopi Decomposizione della luce Spettro solare Colori;

termologia. Calori, temperature e rispettive unità Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi Termometri Pirometri, calorimetri calori specifici poteri calorifici propagazione e trasmissione del calore;

cambiamento di stato. Fusione Solidificazioni Fenomeni particolari delle leghe vaporizzazione proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati evaporazione ebollizione magnetismo calamite naturali e artificiali masse e forze magnetiche, induzione magnetica magnetismo terrestre bussola;

elettrostatica fenomeni di elettrizzazione elettroscopi masse e forze elettriche distribuzione dell'elettricità sui corpi Conduttori Induzione elettrostatica Potenziale elettrico, elettrometri Capacità elettrostatica Condensatori Macchine elettrostatiche;

elettrodinamica Forze elettro motrici Correnti elettriche Legge di Ohm Effetto termico delle correnti Legge di Joule;

fenomeni elettrolici Leggi di Faraday Tipi principali di pile e di accumulatori;

elettromagnetismo Azioni magnetiche delle correnti. Soelenoidi elettromagnetici Correnti di induzione e apparecchi di induzione;

cenni sulle correnti variabili ed alternate;

cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura;

cenni sulle macchine generatrici di corrente continua ed alternata Eccitazione;

cenni sui principali tipi di motori elettrici;

trasformatori statici e a corrente alternata;

cenni sui trasformatori rotanti Convertitori;

principali tipi di accumulatori industriali Impiego e disposizione delle batterie;

applicazioni elettriche Illuminazione ad arco o ad incadescenza Campanelli elettrici Telefoni Telegrafo Morse.

3. Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai nn. 1 e 2, centesimi di punto graduando cioè tale voto da 0, 01 ad 1.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Roma, addì 1° marzo 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(2322)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1952-53.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 aprile 1952 che indice un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali piloti in servizio permanente effettivo alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1952, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1952, e nel giornale ufficiale A.M., dispensa n. 11 del 1° giugno 1952; circolare n. 172;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1952-1953:

Presidente:
generale D.A. in s.p.e. Fiori Umberto.

Vice presidente 1° membro:
colonn. A.A.r.n. in s.p.e. Savi Ercole.

Membri:
colonn. A.A.r.n. in s.p.e. Varini Adolfo;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Folinea Riccardo;
magg. A.A.r.n. in s.p.e. Masoero Arrigo;
magg. A.A.r.s. in s.p.e. Rea Alberto;
cap. A.A.r.n. in s.p.e. Pappalardo Abramo;
insegnante della materia;
cap. A.A.r.s. in s.p.e. Pomarici Adriano;
cap. A.A.r.n. in s.p.e. Colasanti Aniello.

Membro e segretario:
cap. A.A.r.s. in s.p.e. Romano Luigi.

Ai componenti la predetta Commissione — fatta eccezione per l'insegnante della materia, membro di diritto — verranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Registro n. 14, foglio n. 86. — TEMPESTA

(2306)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 255, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953 n. 48;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (28 aprile 1953) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, e indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48, è prorogato al 30 giugno 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Registro n. 15, *foglio n.* 149.

(2308)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (28 aprile 1953) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a sei posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, e indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953 n. 48, è prorogato al 30 giugno 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Registro n. 15, *foglio n.* 150.

(2309)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1953, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 257, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (28 aprile 1953) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), riservato — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, e indetto con decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1953, n. 48, è prorogato al 30 giugno 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Registro n. 15, *foglio n.* 148.

(2310)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.